

STATUTO SCUOLA FORENSE "AVV. GIACOMO POMPEO"

ART.1 - ISTITUZIONE

E' istituita la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone ai sensi e per gli effetti dell'art.29 della Legge 247/2012, il cui statuto è sottoposto alla approvazione del Consiglio Nazionale Forense.



ART.2 - FINALITA' E COMPETENZE

1. La Scuola Forense organizza i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art.43 della L. 247/12, contribuendo ad integrare il tirocinio dei frequentanti con contributi teorici e pratici;
2. La Scuola Forense organizza le attività di formazione continua gestite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, di cui agli artt. 11 comma 4 e 29 comma 1 , lett. D) ,della legge professionale;
3. La Scuola Forense collabora con l'Ordine nella organizzazioni dei percorsi formativi finalizzati alla acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art.9, comma 3 della legge professionale.

ART.3 - ORGANIZZAZIONE - PROGRAMMA

1. Il Corso di formazione professionale viene organizzato in funzione dell'esame di stato, così come previsto dalla legge professionale;

2. La Scuola Forense organizza l'attività del corso di formazione sulla base di tre moduli didattici: MODULO DIRITTO CIVILE - MODULO DIRITTO PENALE - MODULO MATERIE MULTIDISCIPLINARI (previste dall'art.46, comma 3, legge professionale);
3. Ciascun modulo didattico ricomprende le seguenti materie : diritto sostanziale - diritto processuale - linguaggio giuridico - redazione atti giudiziari - redazione atti giudiziari impugnatori - redazione pareri - tecnica di ricerca giurisprudenziale ;
4. Ciascun modulo didattico avrà un ciclo periodico mensile con la presente sequenza : CIVILE - PENALE - MULTIDISCIPLINARE , anche in modo da consentire l'ingresso ai corsisti in qualunque periodo dell'anno (con riferimento alla data di iscrizione al Registro dei Praticanti);
5. Il Corso di formazione si articola in un carico didattico non inferiore a 160 ore, in applicazione dell'art.43 comma 2 , lett.c, della legge professionale;
6. Il corso avrà durata di 18 mesi e si articolerà in tre incontri settimanali per complessive 7 ore così suddivise: martedì (ore 15,00 - ore 17,00), giovedì (ore 15 - ore 17.00) venerdì o sabato (ore 09,00



ore 12,00) esercitazione scritta sugli argomenti trattati il martedì e giovedì;

7. Alla fine di ogni fase mensile del modulo (ultimo venerdì o sabato del mese), si terrà un incontro di correzione e verifica delle esercitazioni scritte tenute nella stessa fase.

ART. 4 - ACCESSO ALLA SCUOLA

La partecipazione al corso di formazione per l'accesso alla professione è riservato ai praticanti iscritti nel Registro dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, ovvero presso altri Ordini.

ART. 5 - ORGANI DELLA SCUOLA

Sono organi della Scuola Forense:

- Il Consiglio Direttivo è composto dal direttore della scuola, dal coordinatore del Comitato Scientifico e dai componenti del Consiglio dell'Ordine e avrà durata pari a quella normativamente prevista per il Consiglio; svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola, cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica con il parere del Comitato Scientifico. Coordina il Consiglio Direttivo il Presidente del Consiglio dell'Ordine.



La Scuola Forense adotterà le linee guida e gli indirizzi relativi alla organizzazione ed ai contenuti delle attività formative, dettate dalla Scuola Superiore della Avvocatura.

ART. 6 - DIPLOMA FINALE

Alla fine del primo periodo di nove mesi di frequenza si svolge la verifica del profitto del corsista con le modalità previste dal Consiglio Direttivo (colloquio orale e discussione degli atti redatti) .

Alla fine del corso di 18 mesi si svolge la verifica finale con le modalità previste dal Consiglio Direttivo e verrà rilasciata al corsista un'attestazione di fine corso, valida per il rilascio di certificazione di compiuta pratica da parte del Consiglio dell'Ordine competente.

Durante il corso sono tollerate assenze non superiori al 20% delle ore complessive del corso.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEL CORSO

E' consentita la sospensione della partecipazione al corso per i partecipanti per uno o più periodi non superiore ciascuno a 4 mesi.

Il corso didattico deve comunque essere esaurito nell'arco massimo di 36 mesi.



ORDINE AVVOCATI DI CANTAGIRONE
IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Walter Pompeo